

## Newsletter n. 7 del 12 Marzo 2019

### 1. ENTI DEL SISTEMA CAMERALE - Procedimento per l'individuazione dei componenti dei Collegi dei revisori di nomina ministeriale- Nuova direttiva del Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, sul proprio sito Internet istituzionale, la **direttiva direttoriale del 25 febbraio 2019**, che definisce il **procedimento per l'individuazione dei componenti dei Collegi dei revisori degli enti del sistema camerale**, richiamando la precedente **Direttiva del 14 febbraio 2017**, con la quale sono state fissate le nuove procedure di iscrizione all'elenco per l'accesso all'incarico di revisore dei conti degli enti del sistema camerale.

Con la **direttiva del 14 febbraio 2017** – operativa dal 6 luglio 2017 - ai fini del conferimento degli incarichi di revisore dei conti, venne infatti istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un **Elenco** del personale e delle professionalità in possesso di **requisiti e capacità professionali** da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale.

Tali requisiti sono stati successivamente individuati con **due circolari** dello stesso Ministero: la **n. 279375 del 6 luglio 2017**, poi integrata con la circolare **n. 312482 del 24 luglio 2017**.

Con le due circolari sono stati inoltre predisposti i **modelli** di dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità e inconferibilità relativo all'incarico in argomento.

Nella direttiva del 25 febbraio 2019, dopo aver richiamato i contenuti degli **articoli 3 e 4** della citata direttiva del 14 luglio 2017, nei quali sono stati fissati i **criteri necessari** all'individuazione del personale per il conferimento dell'incarico di revisore dei conti e per la designazione delle professionalità esterne alla Pubblica amministrazione, il Ministero - al fine di assicurare massima trasparenza all'iter di nomina dei componenti dei Collegi dei revisori degli enti del sistema camerale - definisce il **procedimento e i criteri di orientamento** cui attenersi ai fini delle designazioni e/o nomine di competenza ministeriale.

In particolare stabilisce che:

- l'individuazione del rappresentante, sia effettivo che supplente, deve essere effettuato **con estrazione a sorte** tra un gruppo di dieci professionalità individuate da un comitato appositamente istituito;
- i cluster di personale è scelto tra quello iscritto all'elenco tenuto dal Ministero stesso;
- in mancanza di professionalità interne si può ricorrere alle **professionalità esterne** tenendo conto dell'esperienza professionale acquisita in incarichi di revisione degli enti del sistema camerale e/o dell'anzianità di iscrizione al RUC;
- i **cluster di riferimento** devono essere trasmessi al comitato almeno un mese prima della scadenza degli incarichi;
- le designazioni e/o nomine non possono comportare l'assegnazione complessiva e contemporanea di più di tre incarichi;
- al fine di **assicurare la rotazione degli incarichi** il rappresentante effettivo del Ministero non può vedersi rinnovato l'incarico presso il medesimo ente se l'incarico si è concluso da meno di due anni;
- il rappresentante effettivo e supplente del Ministero è scelto per estrazione a sorte in seduta pubblica;
- successivamente alla conferma della disponibilità si procede alla formalizzazione dello schema di provvedimento di nomina;
- in ipotesi di mancata conferma della disponibilità ad accettare l'incarico, bisognerà procedere con l'individuazione di un nuovo soggetto all'interno del cluster di riferimento.

Il Ministero chiarisce che le **dimissioni** o la **mancata accettazione della nomina**, presentate senza giustificato motivo, comportano l'esclusione dal cluster di riferimento per le due sessioni di estrazione a sorte successive.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 25 febbraio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 14 febbraio 2017, delle due circolari e dei relativi allegati clicca qui.](#)

## **2. TERZO SETTORE - Al via il Registro unico nazionale - Gestione informatica affidata a Infocamere**

1) Con la **gestione informatica affidata a Infocamere**, la società telematica delle Camere di commercio si dà finalmente il via al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

È l'effetto della convenzione siglata recentemente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Unioncamere. Accordo che prevede un termine di 18 mesi per rendere tecnicamente possibili iscrizioni e visure.

Per l'operatività vera e propria del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) mancano ancora alcuni passaggi fondamentali:

**1) l'approvazione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e**

**2) l'adozione da parte delle Regione e province autonome dei procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti d'iscrizione e cancellazione dal Registro.**

Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 117/2017, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 3 agosto 2017), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, avrebbe dovuto definire, con proprio decreto, la **procedura per l'iscrizione** nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti, nonché le **regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro**, al fine di "assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese".

Le Regioni e le province autonome, a loro volta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione, avrebbero dovuto disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore e **rendere operativo il Registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.**

Tuttavia, proprio le difficoltà di predisposizione della struttura informatica, **non hanno consentito il corretto rispetto della suddetta tempistica.**

Si resta, quindi, ancora in attesa dell'emanazione del decreto di iscrizione al registro e, a seguire, delle delibere di Regione e Province autonome per definire i provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti del Terzo settore.

Nel frattempo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Unioncamere hanno siglato una **convenzione** che affida la **gestione informatica del Registro** a Infocamere.

Si tratta di un primo passaggio per la concreta operatività del Registro, al quale gli enti dovranno iscriversi per accedere ai benefici fiscali che il Codice del Terzo settore riserva ad essi e che sostituirà tutti gli albi, gli elenchi ed i registri esistenti di carattere regionale o nazionale.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro, da emanare previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dovranno essere definite le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.

2) Ricordiamo che il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), disciplinato negli articoli dal 45 al 54 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore), è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Presso le Regioni, la struttura è indicata come «**Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore**». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «**Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore**» (art. 45)

Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti **sezioni**:

- a) *Organizzazioni di volontariato;*
- b) *Associazioni di promozione sociale;*
- c) *Enti filantropici;*

- d) *Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;*
- e) *Reti associative;*
- f) *Società di mutuo soccorso;*
- g) *Altri enti del Terzo settore (art. 46).*

la **domanda di iscrizione** nel Registro va presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione (art. 47).

LINK:

[Per un approfondimento sulla formazione e tenuta del RUNTS clicca qui.](#)

### **3. NAUTICA DA DIPORTO - Al via il Sistema telematico centrale**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, il **D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152**, recante "**Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto**".

Prende il via, dopo un lungo iter durato circa 6 anni, il **Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE)**.

Il decreto all'esame è stato infatti previsto dai commi da 217 a 222, dell'art. 1, della legge n. 228/2012 (legge n di stabilità 2013), che hanno disposto l'istituzione del **Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE)**, che include:

a) un **archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)**, contenente le informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto, e

b) lo **Sportello telematico del diportista (STED)**.

Le modalità per l'attuazione del Sistema erano state rimesse a un regolamento, che avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013.

Si ricorda che per **navigazione da diporto** si intende quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate destinate in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

Le imbarcazioni e navi da diporto sono così definite nell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 171 del 2005 (Codice della nautica da diporto):

- **natanti da diporto** sono le unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri;

- **imbarcazioni da diporto**, sono le unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri (misurate secondo le norme armonizzate);

- **generiche unità da diporto**, definizione residuale che individua ogni altra costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

- **navi da diporto**, sono le unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri (sempre misurate secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666

Il regolamento in esame si propone il **superamento del vecchio sistema di tenuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto**, gestiti ad oggi in formato cartaceo e in termini decentrati presso ciascun circondario marittimo, attraverso la loro **completa informatizzazione** e la devoluzione delle relative competenze ad un'unica autorità centrale competente su tutto il territorio nazionale.

A tale obiettivo si accompagna anche quello della **semplificazione e della razionalizzazione delle modalità di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto** nei relativi registri e delle modalità di rilascio dei documenti di navigazione attraverso l'istituzione degli sportelli telematici del diportista (STED) collegati con una banca dati centrale.

Il regolamento consta di **14 articoli** concernenti:

- *l'istituzione del sistema centrale della nautica da diporto (artt. 1-5);*

- *le norme sul funzionamento del sistema (artt. 6-11);*

- *le modifiche normative di coordinamento, le disposizioni finanziarie e le norme transitorie e finali (artt. 12-14).*

Il Sistema introduce una radicale **semplificazione e razionalizzazione nel settore della nautica**, grazie alla progressiva informatizzazione dei registri di iscrizione delle unità da diporto, attualmente ancora gestiti in formato cartaceo in ciascun circondario marittimo, e alla **digitalizzazione del rilascio dei documenti di navigazione**.

I documenti digitalizzati saranno **gestiti da un'unica autorità centrale** competente su tutto il territorio nazionale, semplificando per gli utenti operazioni come l'iscrizione e la cancellazione delle unità da

diporto e il rilascio dei documenti di navigazione, che potranno essere effettuate tramite sportelli dedicati dislocati su tutto il territorio nazionale e in collegamento telematico con la banca dati centrale.

Il regolamento introduce anche la **dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione** e la loro sostituzione con la comunicazione telematica dei dati all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto del Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, analogamente a quanto è già previsto per le assicurazioni RCA delle auto.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **4. MARCHI D'IMPRESA E BREVETTI - Pubblicato due decreti legislativi che adeguano la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie**

A) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 3 marzo 2019, il **Decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15**, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario*".

Il decreto – secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017) - dà **attuazione della direttiva 2015/2436** sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **Regolamento 2015/2424**, recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario.

Ai sensi della richiamata direttiva, in particolare, gli ordinamenti nazionali sono chiamati ad introdurre nuove procedure amministrative per superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di alcuni Paesi rispetto a quelli di altri.

Il decreto apporta **modifiche rilevanti al codice della proprietà industriale** approvato con il D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005.

Tra le principali novità introdotte dal decreto ne segnaliamo cinque che riassumiamo nei punti che seguono.

**1)** Con la modifica dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 30/2005, il legislatore è intervenuto sulla **procedura di deposito del marchio** che non richiederà più la riproduzione grafica dello stesso. Dovrà essere solo fornita la rappresentazione del marchio, in osservanza dei requisiti di cui al novellato art. 7, comma 1, lett. b).

Pertanto, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti

*a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e*

*b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.*

Dunque, d'ora in poi, potranno costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa **tutti i segni, anche se non suscettibili di essere rappresentati graficamente**.

**2)** Con l'aggiunta dell'art. 11-bis al D.Lgs. n. 30/2005 viene prevista l'introduzione del "**Marchio di certificazione**". Tale marchio può essere richiesto dalle persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, al fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato (art. 4).

**3)** La **legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario**. Il decreto, con l'inserimento dell'art. 122-bis al D.Lgs. n. 30/2005 dispone che, fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa **soltanto con il consenso del titolare del medesimo**.

Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare tale azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati.

Il licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito (art. 15).

**4)** La **presentazione dei ricorsi**. Il decreto, con la modifica dell'art. 136, del D.Lgs. n. 30/2005 dispone, anzitutto, che il ricorso deve essere **notificato**, a pena di inammissibilità, all'Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di **sessanta giorni** da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da

disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi.

Con l'aggiunta degli articoli dal 136-bis al 136-terdecies, il decreto definisce, inoltre, le modalità di deposito del ricorso (art. 136-bis), e tutte le varie fasi del processo dalla formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti (art. 136-ter) fino alla deliberazione del collegio giudicante (art. 136-septies).

Sono inoltre disciplinati i casi di sospensione, interruzione (art. 136-octies) ed estinzione del processo (art. 136-novies) (art. 18).

#### **5) L'inserimento della disciplina della decadenza e nullità dei marchi d'impresa.**

L'articolo 29 del decreto in commento aggiunge una nuova sezione: la «**Sezione II BIS - DECADENZA E NULLITÀ DEI MARCHI D'IMPRESA REGISTRATI**».

Con l'aggiunta degli articoli dal 184-bis all'art. 184-decies, viene disciplinato il **deposito dell'istanza di decadenza o nullità** (art. 184-bis). I soggetti legittimati possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato.

Se la domanda di decadenza o di nullità è ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullità e invitando il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi (art. 184-quater).

All'art. 184-octies si dispone in merito alla estinzione della procedura di decadenza o nullità.

Il decreto, in vigore il **23 marzo 2019**, prevede inoltre, all'articolo 33, una **disciplina transitoria**. In particolare si prevede che:

- **entro un anno** dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 23 marzo 2020), i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possono formulare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la **conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione**, ai sensi della nuova disciplina (commi 1 - 3);

- ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato, ai sensi della normativa previgente, gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono, ai fini della determinazione della durata, dalla data di deposito della domanda (comma 4);

- in caso di mancata presentazione della domanda il marchio **decade** a decorrere dalla data di scadenza del termine ivi previsto (comma 5);

- i **procedimenti istruttori in corso** su domande di registrazione di marchi collettivi nazionali, ai sensi della normativa previgente, **sono sospesi** alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che hanno presentato la domanda possono riavviare l'istruttoria presentando istanza di conversione della stessa, in domanda di registrazione di marchio collettivo o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. In tal caso, gli effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di conversione decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione convertita. In caso di mancata presentazione della domanda di conversione entro il termine stabilito, le domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente si considerano ritirate (comma 6).

**B)** E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2019, il **Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18**, recante "*Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214*".

Il decreto modifica alcuni articoli del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale) relativi alla protezione brevettuale, con particolare riferimento all'introduzione di una **tutela brevettuale unitaria** (brevetto europeo con cosiddetto "**effetto unitario**") negli Stati membri che partecipano alla **cooperazione rafforzata**.

Oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, si istituisce una **giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti**, con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché alle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 15/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 18/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2015/2424 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva \(UE\) 2015/2436 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2012/1257 clicca qui.](#)

## **5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - Pubblicato il decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/425 - Aggiornate le sanzioni**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2019, il **Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17**, recante "*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*".

Il decreto - che si compone di 5 articoli - dà attuazione alla delega conferita dall'articolo 6 della L. 163/2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), per la **modifica della normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale**, in modo da renderla compatibile con il **regolamento UE 2016/425 del 9 marzo 2016** (c.d. "**Regolamento DPI**").

L'articolo 3 del Regolamento in questione definisce «**dispositivi di protezione individuale**» (DPI):

*"a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;*

*b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;*

*c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso".*

Il nuovo Regolamento europeo, entrato in vigore il 21 aprile 2018, stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di **garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori**, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.

Il **decreto legislativo n. 17/2019** - che si compone di 5 articoli - dà attuazione alla delega conferita dall'articolo 6 della L. 163/2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), per la **modifica della normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale**, in modo da renderla compatibile con il **regolamento UE 2016/425 del 9 marzo 2016** (c.d. "**Regolamento DPI**").

L'obiettivo del decreto – **in vigore dal 12 marzo 2019** - è quello di semplificare e di chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato di tali dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti.

In particolare, si tratta del necessario coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti; dell'inclusione nell'ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore, in precedenza invece esclusi.

L'articolo 1 novella il **D.Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992** (recante "*Attuazione della direttiva 89/686/UEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale*").

La vigilanza del mercato sui DPI spetta al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Con la riformulazione dell'art. 14 vengono aggiornate e inasprite le sanzioni previste a carico di coloro che producono e mettono in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza.

L'articolo 2 apporta modifiche al **D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008**, (recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*").

Abrogato, di conseguenza, il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 (recante "*Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale*").

La vigilanza del mercato sui DPI spetta al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle rispettive competenze.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

## **6. AGRICOLTURA - Fissate dall'INPS le aliquote contributive per il 2019**

Aumenta il **costo contributivo per le aziende agricole**. Rispetto allo scorso anno, l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è aumentata dello 0,20%, come previsto dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 146/1997, passando quindi dal 28,90% al **29,10%**, mentre l'importo contributivo a carico del dipendente rimane fermo all'**8,84%** avendo già raggiunto, a norma di legge, la sua misura piena.

**1) L'INPS, con la Circolare 7 marzo 2019, n. 37, ha indicato le aliquote contributive applicate, per l'anno 2019, alle aziende che operano nel settore dell'agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD) ed assimilati.**

L'art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, prevede che le aliquote del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo, siano elevate annualmente dello **0,20%** a carico del datore di lavoro, fino al raggiungimento negli anni dell'aliquota complessiva del 32%.

Per l'anno 2019 l'aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del **29,10%**, di cui l' **8,84%** a carico del lavoratore, mentre l'aliquota contributiva per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale resta fissata al 32,30%, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.

**2) Per quanto concerne, invece, l'aliquota contributiva dovuta al FPLD (fondo pensione lavoratori dipendenti) dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, essa ha raggiunto, nell'anno 2011, la misura complessiva del 32% di cui alla L. n. 335/1995, cui si è aggiunto l'aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall'art. 1, co. 769, della L. n. 296/2006.**

Conseguentemente, anche **per l'anno 2019** (come per il precedente), l'aliquota contributiva in argomento resta fissata nella misura del **32,30%**, di cui **8,84%** a carico del lavoratore.

**3) Tutto invariato anche per i contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro (INAIL) che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, restano:**

- al **10,1250%** per l'assistenza infortuni sul lavoro;
- al **3,1185%** per l'addizionale infortuni sul lavoro.

**4) Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura, per l'anno 2019, non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:**

- per le aziende residenti nei territori montani, **l'agevolazione è del 75%**;
- per le aziende residenti nei territori svantaggiati, **l'agevolazione è del 68%**;
- **nessuna agevolazione** è, invece, prevista per le aziende residenti nei territori non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord).

Tali agevolazioni non trovano applicazione sul contributo previsto dall'art. 25, comma 4 della L. n. 845/1978.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 37/2019 clicca qui.](#)

## **7. RAEE - Operative le istruzioni per la compilazione della modulistica per la comunicazione d'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'Albo con procedura semplificata**

A decorrere **dal 9 marzo 2019** è entrata in vigore la **delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 6 febbraio 2019**, recante: «*Modificazioni alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017, recante la modulistica per la comunicazione d'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'albo con procedura semplificata di cui all'art. 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120*».

Con tale delibera è stato sostituito **l'elenco delle tipologie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) trasportabili in procedura semplificata.**

La modifica alla modulistica per la comunicazione d'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'Albo con procedura semplificata (allegata alla deliberazione 3 del 22 febbraio 2017), disposta con la citata delibera (il cui avviso di emanazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2019), è tesa ad armonizzare le istruzioni in questione con l'allargamento del campo di applicazione delle regole in materia di gestione dei RAEE, scattato il 15 agosto 2018, data a partire dalla quale le tipologie di apparecchiature coinvolte nella disciplina sono passate da un numero "chiuso" a un catalogo "aperto".

Con riferimento alle **imprese già iscritte o che hanno presentato comunicazione d'iscrizione nella categoria 3-bis dell'Albo** alla data del 9 marzo 2019, la stessa delibera fornisce una tabella di

"transcodifica" da utilizzarsi ai fini della corretta assegnazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) alle nuove tipologie contenute nell'allegato IV del D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014. In sede di rinnovo, l'iscrizione dovrà comunque essere aggiornata alle nuove disposizioni.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della delibera n. 2/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

## **8. RIFIUTI ABBANDONATI SU SPIAGGE E CORSI D'ACQUA - Chiarimenti dal Comitato nazionale su mezzi di raccolta e di trasporto**

Con **circolare n. 3 del 21 febbraio 2019** il Comitato Nazionale gestori ambientali fornisce chiarimenti alle imprese sulla loro possibilità, se già iscritte nella **categoria 1** dell'Albo alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, di svolgere le attività della **sottocategoria "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua"** di cui all'**allegato D, Tab. D7**, alla delibera stessa.

In sostanza viene chiesto al Comitato di chiarire se le imprese già iscritte dal 1° febbraio 2017 (data di entrata in vigore della delibera n. 5/2016) nella categoria 1 possono o meno svolgere anche la raccolta e il trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d'acqua.

Per rispondere al quesito è necessario richiamare quanto già espresso dal Comitato con la **Delibera n. 5 del 3 novembre 2016**. Con tale delibera il Comitato ha definito i criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle **categorie 1, 4 e 5** prevedendo, in particolare, che *"le imprese che intendono iscriversi nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi devono disporre solo delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nelle sottocategorie di cui all'allegato "D" riguardanti i servizi medesimi"* (art. 1, comma 4).

Successivamente, con la **Delibera n. 8 del 12 settembre 2017**, sono state apportate modifiche e integrazioni alla delibera n. 5/2016, e con le **circolari n. 229 del 24 febbraio 2017 e n. 153 del 7 dicembre 2018** è stata ribadita la necessità, solo per le imprese che intendono svolgere anche le attività della sottocategoria di cui alla Tabella D7 (appunto *"raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d'acqua"*) della Delibera 5/2016, di **disporre al momento dell'iscrizione delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti**.

Dalla lettura combinata di queste disposizioni, il Comitato nazionale, con la **circolare n. 3 del 21 febbraio 2019**, ha chiarito che le **imprese già iscritte in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani)** al 1° febbraio 2017 devono ritenersi **autorizzate a svolgere anche le attività di cui alla tabella D7 (raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d'acqua), salvo esplicito divieto riportato nel provvedimento di iscrizione**.

Il Comitato fa, inoltre, presente che in sede di **rinnovo dell'iscrizione**, l'impresa, già iscritta al 1° febbraio 2017, deve attestare il possesso dei requisiti previsti ed è la Sezione regionale a verificare in tale sede la **disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale** previsti.

Qualora l'impresa **non dimostri la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli** ad uso speciali previsti, la Sezione **esclude la sottocategoria interessata** e nel provvedimento di rinnovo dell'iscrizione riporta la dicitura: *"L'impresa non può esercitare le attività di cui alle sottocategorie "raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade" oppure "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua"*.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 3/2019 clicca qui.](#)

## **9. DURC NEGATIVO - Automatica esclusione dalla gara - Nuova sentenza del Consiglio di Stato**

La mera presenza di un **DURC negativo**, al momento della partecipazione alla gara, obbliga la Stazione appaltante a **escludere dalla procedura l'impresa interessata**, senza che essa possa sindacarne il contenuto ed effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti e alla definitività dell'accertamento previdenziale.

La sussistenza del requisito della regolarità contributiva (il cui difetto non può, pertanto, che comportare l'automatica esclusione del concorrente), **va verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte**, non avendo rilevanza la regolarizzazione postuma della posizione.

Il Consiglio di Stato, con la **sentenza n. 1141 del 19 febbraio 2019**, ha affrontato il tema delle regolarità contributiva dell'impresa partecipante ad una gara pubblica conformandosi al proprio costante orientamento secondo cui **non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale**, perché l'impresa dev'essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e **conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione** e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva con conseguente regolarizzazione postuma della posizione, che, al più, varrebbe a evitare il contenzioso tra l'impresa e l'ente previdenziale, ma non a ripristinare retroattivamente le condizioni soggettive per partecipare alla procedura già esperita.

Nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 1141/2019 clicca qui.](#)

## **10. SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - Relazione sul governo societario - Dal CNDCEC le Linee Guida per il monitoraggio del rischio di crisi aziendale**

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), in collaborazione con la Fondazione nazionale commercialisti (FNC), ha pubblicato, in data 7 marzo 2019, un documento dal titolo: **“Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex art. 6, co. 2 e 4, D.Lgs. 175/2016)”**.

Il documento, elaborato a cura del gruppo di lavoro “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale delle società a partecipazione pubblica e indicatori di valutazione” – Area “Economia degli Enti locali”, è costituito da un testo word con **traccia della relazione** redatta dall'organo amministrativo della società corredato da **commenti** in corsivetto e in colore azzurro, ad ausilio del redattore.

Il documento reca uno **schema per la formazione della relazione** da parte dell'organo amministrativo, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti destinatari.

Lo **schema di relazione** sul governo societario che viene presentato è elaborato nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) e, in particolare, contiene:

- il **programma di valutazione del rischio aziendale** (art. 6, comma 2);
- la **relazione sul monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale** per l'esercizio di riferimento (art. 14, comma 2);
- la sezione dedicata agli **strumenti integrativi di governo societario** (art. 6, commi.3 e 5).

Ai sensi del comma 2, dell'articolo 6 del D.Lgs. n.175/2016, le società a controllo pubblico predispongono **specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale** e ne informano l'assemblea- Gli strumenti eventualmente adottati vengono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio.

Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico - ai sensi del comma 2 dell'art. 14 dello stesso decreto - adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di **prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause**, attraverso un **idoneo piano di risanamento**.

Considerato che il legislatore del Testo unico ha omesso una descrizione contenutistica della Relazione sul governo societario e ha rimesso alla discrezionalità della singola società il contenuto del Programma di valutazione del rischio aziendale, oltre a non definire gli indicatori di crisi aziendale al cui rilievo è collegato l'obbligo di relazione stabilito dal citato art. 14, comma 2, l'impegno del CNDCEC è indirizzato a fornire una **serie di raccomandazioni** per la selezione di strumenti che consentano il monitoraggio del rischio di crisi aziendale, oltre a mettere a disposizione degli operatori un supporto, dotato del carattere di obiettività (connesso all'autorevolezza e terzietà dei professionisti coinvolti nella stesura), per facilitare l'adempimento degli obblighi di legge, anche in considerazione delle conseguenze previste in caso di inosservanza, nonché dell'interesse generale ad agevolare le società a controllo pubblico a munirsi di dispositivi idonei a favorire la tempestiva emersione della crisi e la sua corretta gestione.

In tale prospettiva – si legge nella premessa del documento – l'intento è quello di fornire sia **agli organi societari** (*in primis* a quello gestorio in quanto tenuto a predisporre e approvare la relazione sul governo societario e, quindi, gravato degli oneri connessi al relativo contenuto) sia in particolare **al**

**rappresentante della Amministrazione pubblica controllante** (indipendentemente dall'ordinario flusso informativo pervenuto dagli organi societari) uno strumento che metta in condizione di compiere una fondata valutazione in ordine allo stato della società sulla base di parametri la cui integrazione impone senz'altro un intervento proattivo.

Si tratta pertanto di una vera e propria **guida anticrisi per le società a controllo pubblico**, che nasce con la finalità di mettere a disposizione degli operatori un format, per facilitare l'adempimento degli obblighi di legge, e consentire agli organi societari e al rappresentante della Amministrazione pubblica controllante di adottare dispositivi idonei a favorire la **tempestiva emersione della crisi** e la sua **corretta gestione**.

Il documento, pertanto, si compone di:

- un esempio di relazione sul governo;
- un format di valutazione e di relazione sul monitoraggio;
- una sezione dedicata agli strumenti integrativi di governo societario.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

## **11. INTERVENTI EDILIZI CON RISPARMIO ENERGETICO - ECOBONUS 2018 - Proroga della comunicazione all'ENEA al 1° aprile 2019**

Slitta nuovamente il termine per inviare all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) la comunicazione relativa agli interventi edilizi con data di fine lavori nel 2018 che **beneficiano del bonus IRPEF 50%** per le ristrutturazioni e che comportano un risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Si tratta della seconda proroga: la prima, che aveva rinvio il termine dal 19 al 21 febbraio 2019, riguardava solo i lavori terminati dal 1° gennaio al 21 novembre 2018; **questa nuova proroga riguarda invece tutti gli interventi conclusi nel 2018**.

Il nuovo termine per l'invio dei dati è ora fissato al **1° aprile 2019** e interessa tutti gli interventi conclusi con data di fine lavori nel 2018.

Lo ha reso noto la stessa ENEA, con un comunicato comparso sul proprio sito istituzionale.

Ricordiamo che per gli interventi conclusi nel 2018, l'invio della documentazione all'ENEA deve essere effettuato attraverso il sito [ristrutturazioni2018.enea.it](http://ristrutturazioni2018.enea.it).

L'adempimento non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione per cui spetta la **detrazione IRPEF del 50%** (elencati all'articolo 16-bis del TUIR), ma è obbligatorio **solo per i seguenti interventi edilizi e tecnologici**:

- interventi di **coibentazione delle strutture opache**;
  - **serramenti comprensivi di infissi**;
  - **installazione o sostituzione di impianti tecnologici**, tra cui i collettori solari, generatori di calore con caldaie a condensazione; pompe di calore, sistemi ibridi; scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa, sistemi di contabilizzazione del calore, sistemi di termoregolazione e building automation e impianti fotovoltaici;
  - **elettrodomestici** per i quali si fruisce del **bonus mobili** (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017): forni (di classe minima A), frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici (di classe energetica minima A+).
- Nulla, invece, deve essere trasmesso al sito ENEA in caso di interventi diversi dai precedenti che non comportano risparmio energetico.

LINK:

[Per accedere al comunicato dell'ENEA clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dal quale trasmettere i dati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo di una GUIDA pratica per la trasmettere dei dati clicca qui.](#)

## **12. CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF - Obblighi di rendicontazione - Chiarimenti Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**

A seguito di numerosi quesiti di enti e centri di servizio per il volontariato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la **Nota del 26 febbraio 2019, Prot. 0002106**, ha chiarito la disciplina da applicare in tema di obblighi di rendicontazione e pubblicazione del contributo 5x1000.

Ai sensi del **D.P.C.M. 23 aprile 2010**, tutti gli enti beneficiari del contributo sono obbligati a redigere il **rendiconto delle somme ricevute a titolo di 5x1000** e la **relazione illustrativa**.

Solo per gli enti che hanno percepito un contributo non inferiore a 20.000 euro grava l'ulteriore obbligo di trasmettere la documentazione all'Amministrazione finanziatrice (che ha a sua volta l'obbligo di pubblicare l'elenco dei beneficiari e i rendiconti trasmessi).

Il **D.Lgs. n. 111 del 3 luglio 2017**, che ha riformato l'istituto del 5x1000, ha introdotto (all'art. 8) l'ulteriore obbligo per i beneficiari di **pubblicare sul proprio sito** (e trasmetterlo poi all'Amministrazione finanziatrice):

- *gli importi percepiti;*

- *il rendiconto;*

- *la relazione illustrativa.*

A Ciascuna amministrazione erogatrice spetta, inoltre, l'obbligo di pubblicare, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, sul proprio sito web, gli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario provvedendovi entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi da parte dei beneficiari (art. 8, comma 4).

L'art. 4, D.Lgs. n. 111/2017 devolve la definizione delle **modalità e dei termini** per il riparto del 5x1000, nonché le **modalità per formazione, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco** degli enti iscritti, ad un D.P.C.M. che, a tutt'oggi, non risulta ancora emanato.

Pertanto, in assenza del D.P.C.M. attuativo del D.Lgs. n. 111/2017, gli obblighi di rendicontazione del 5x1000 **continuano ad essere disciplinati dagli artt. 12 e 12-bis, D.P.C.M. 23 aprile 2010**, come modificato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della Nota del Ministero del Lavoro clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 111/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.P.C.M. 24 aprile 2010 clicca qui.](#)

### **13. IMPRESE AGRICOLE - Incentivati gli impianti di biogas "green" - Il primo bando atteso per fine marzo**

Le imprese agricole, anche riunite in consorzi, che realizzano **impianti di biogas alimentati con sottoprodotti che provengono da attività di allevamento e dalla gestione del verde** possono accedere, nel 2019, agli incentivi economici previsti per la produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

La L. n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) ha, infatti, confermato le **agevolazioni** poste a sostegno dei piccoli impianti di produzione elettrica alimentati a biogas realizzati da **imprenditori agricoli**.

I **commi da 954 a 957** prevedono che, fino al riordino della materia, gli **impianti di biogas fino a 300 KW**, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, **alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde**, potranno continuare ad accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, **nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro**.

In particolare, il **comma 954** prevede che, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli **impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas**, con potenza elettrica **non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola**, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'ottanta per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante venti per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al **decreto ministeriale 23 giugno 2016** recante "*incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*".

L'accesso agli incentivi è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

Il **comma 955** prevede che, ferma restando la modalità di accesso diretto, l'ammissione agli incentivi è riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro **nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro** calcolato dal GSE secondo le modalità indicate dal citato decreto ministeriale del 23 giugno 2016.

**Il primo bando è pubblicato entro il 31 marzo 2019.**

La normativa di riferimento continua ad essere rappresentata dal **D.M. 23 giugno 2016** (recante "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*") che, più in

generale, incentiva la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccola, media e grande taglia indicando quali beneficiari gli impianti eolici, idroelettrici, geotermoelettrici, a biomassa, a biogas, a gas di depurazione, a gas di discarica, a bioliquidi e gli impianti solari termodinamici.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 23 giugno 2016 clicca qui.](#)

#### **14. LA CERTIFICAZIONE DI PROCESSO nell'ambito delle copie informatiche di documenti analogici - Un nuovo studio del Notariato**

Il nuovo studio (**Studio 4\_2018 DI**) del Consiglio Nazionale del Notariato dal titolo **“La CERTIFICAZIONE DI PROCESSO” nell'ambito delle copie informatiche di documenti analogici** (Approvato dalla Commissione informatica il 7 dicembre 2018 e dal Consiglio nazionale del Notariato il 17 gennaio 2019), prende le mosse dalla recente introduzione del comma 1-bis all'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) da parte dell'art. 22, comma 1, lett. b) del D.Lgsd. n. 217/2017.

Questo il testo del nuovo comma 1-bis:

*“1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, **previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.**”.*

La disposizione, “estremamente generica”, introduce, a livello primario, nel nostro ordinamento la **“certificazione di processo” come strumento per la produzione di copie per immagine**, senza tuttavia darne una precisa definizione.

L'introduzione della cd. **“certificazione di processo”**, che ha il chiaro intento di **favorire la dematerializzazione di grosse quantità di documenti analogici**, impone pertanto all'interprete di stabilire, in assenza di indicazione normativa espressa, quali siano i contenuti e le modalità di realizzazione di questa peculiare ipotesi di certificazione, nonché l'efficacia probatoria delle relative copie.

Scopo del presente studio – si legge nella premessa è, *“tanto di cercare di comprendere cosa debba intendersi per “certificazione di processo”, e quali siano i requisiti minimi propri della stessa e le relative modalità di realizzazione, quanto di stabilire quale sia l'efficacia probatoria delle copie così ottenute, anche avuto riguardo alla differente ipotesi delle copie certificate conformi previo raffronto dei documenti”.*

Si tratta di una novità assoluta che impone dunque di individuare:

- 1) **contenuto e confini** del concetto di “certificazione di processo”;
- 2) **modalità di realizzazione** di questa peculiare ipotesi di certificazione;
- 3) **efficacia probatoria** riconducibile alla stessa,

Detta disposizione non contiene, infatti, la nozione di “certificazione di processo”, che non è contenuta neanche in altre disposizioni di rango inferiore. Detta disposizione non indica neanche il processo a mezzo del quale deve realizzarsi la certificazione di processo. Si limita, piuttosto, ad indicare il risultato che detto processo deve assicurare, ossia *“che il documento informatico (prodotto, n.d.a.) abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto”*; un risultato da conseguirsi adottando “tecniche in grado di garantire” detta corrispondenza.

Gli Autori dello studio, all'esito di un'indagine tendente ad operare anche un raffronto con istituti analoghi, giungono a ritenere che la “certificazione di processo” sia la certificazione di un processo idoneo a realizzare un determinato risultato, **ossia la conformità della copia all'originale senza ricorrere al tradizionale metodo di raffronto dell'originale con la copia**, con la fondamentale conseguenza che l'attendibilità del risultato è inscindibilmente connessa all'attendibilità del relativo processo, il quale, pertanto, si connota necessariamente:

- **sul piano soggettivo**, per la presenza del notaio o di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, cui fa capo l'attività di certificazione dell'intero processo, che, sul piano delle tecniche di documentazione notarile, trova un significativo referente nel cd. verbale di constatazione;

- **sul piano oggettivo**, per il ricorso, da un lato, a tecnologie che diano maggiore affidamento in ordine al risultato che si intende ottenere (ossia la conformità della copia all'originale) e, dall'altro lato, ad una serie di attività ulteriori, che fanno capo al pubblico ufficiale autorizzato a certificare il processo, del pari indispensabili per assicurare l'attendibilità di quel risultato (descrizione della tipologia e quantità di documenti da assoggettare al processo certificato, nonché del sistema tecnologico utilizzato, controlli a campione/periodici, etc.).

LINK:

[Per scaricare il testo dello Studio 4/2018 clicca qui.](#)

## **15. OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' - Pubblicazione annuale entro il 31 marzo 2019 - Disponibile l'applicazione web di AqID**

Entro il **31 marzo 2019**, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare **gli obiettivi di accessibilità dei siti web e dei servizi informatici** per l'anno corrente..

Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/179, in un'ottica di trasparenza, stabilisce, infatti, che entro il 31 marzo di ogni anno, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web **"gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente"**.

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgiD) mette a disposizione delle amministrazioni **l'applicazione web "Obiettivi di accessibilità"** che, mediante una procedura guidata, agevola la redazione e la pubblicazione degli obiettivi.

Ricordiamo che, a tale proposito, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha emanato la **Circolare n. 1/2016 del 22 marzo 2016**, con la quale vengono definite le **modalità di pubblicazione degli Obiettivi di accessibilità** che le pubbliche amministrazioni sono tenute annualmente a pubblicare sul proprio sito web.

In questa circolare, al fine di supportare le Pubbliche Amministrazioni nell'attività di definizione e pubblicazione degli Obiettivi annuali di accessibilità, l'AgiD ha predisposto due strumenti:

1) un **"Questionario di autovalutazione"** (Modello A): è uno strumento, ad uso esclusivamente interno, che le Amministrazioni possono utilizzare per effettuare un'autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità;

2) un'**applicazione on-line** denominata **"Obiettivi accessibilità"** (corredata da specifico manuale d'uso), che permette a ciascuna Amministrazione di:

- compilare gli Obiettivi di accessibilità, in modo guidato, lasciando comunque l'Amministrazione libera di definire eventuali nuovi obiettivi;

- predisporre una pagina html che contiene il link generato e visualizzato dall'applicazione on-line.

Con riferimento al "luogo" della pubblicazione degli obiettivi, la delibera ANAC numero 50/2013 ha precisato che vanno inseriti nella sezione *"Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati"*. Gli obiettivi possono risultare anche nella pagina "Accessibilità" del sito web istituzionale o in altre pagine esplicative dedicate.

Ricordiamo, infine, che, in attuazione della **direttiva (UE) 2016/2102** relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, è stato emanato il **D.Lgs. n. 106 del 10 agosto 2018**, con il quale il legislatore, attraverso una modifica della Legge n. 4/2004, ha inteso tutelare e garantire, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità **da parte delle persone con disabilità**, quali non vedenti e ipovedenti, ipoacusici, dislessici e ad altri disabili cognitivi, disabili motori. Specie inizialmente,

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 1/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'applicazione web predisposta da AgID clicca qui.](#)

## **16. PRATICHE SCIA E CILA - No all'accesso civico generalizzato - Parere del Garante Privacy**

**Non è possibile accedere ai dati personali completi contenuti nei titoli abilitativi edilizi (SCIA e CILA) sulla base di una mera richiesta di accesso civico generalizzato.**

Lo ribadisce il Garante per la protezione dei dati personali nel parere fornito a un Comune dell'Emilia-Romagna in merito alla decisione di respingere parzialmente una richiesta di accesso civico alle **Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA)** e alle **Comunicazioni Inizio Attività Asseverata (CILA)**, presentata da una impresa privata.

La richiesta di copia completa delle pratiche edilizie era stata presentata una prima volta al Comune, che aveva però risposto fornendo solamente una sintesi con dati aggregati, depurati di quelli personali, al fine di non arrecare un possibile pregiudizio alla privacy delle persone interessate.

L'impresa, supportata dal Difensore civico regionale dell'Emilia-Romagna, aveva contestato la decisione e chiesto il riesame della pratica.

Il Garante privacy aveva invece sostenuto la correttezza della scelta dell'amministrazione cittadina.

L'impresa aveva poi ripresentato la domanda, ma il Garante è nuovamente intervenuto sulla vicenda, anche al fine di evitare pericolosi precedenti che incoraggino possibili trattamenti illeciti di dati personali. Nel proprio parere, l'Autorità ha innanzitutto chiarito che, diversamente da quanto indicato per altre pratiche edilizie, come i permessi a costruire, **la normativa non prevede lo stesso regime di conoscibilità per la CILA e la SCIA**, come per quelle utilizzate nel caso di opere di manutenzione straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo.

Il Garante ha quindi sottolineato che la generale conoscenza delle informazioni riportate nelle SCIA e nelle CILA, considerando la quantità e qualità dei dati personali contenuti - come *data e luogo di nascita, codici fiscali, residenza, e-mail, PEC, numeri di telefono fisso e cellulare, documentazione tecnica sugli interventi* - **avrebbe potuto determinare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati**. Tutto ciò, in violazione anche del principio di minimizzazione previsto dal Regolamento europeo sulla privacy (GDPR), con possibili ripercussioni negative sul piano relazionale, professionale, personale e sociale.

Nel corso dell'istruttoria, il Garante ha inoltre rilevato che l'impresa richiedente - che ha tra le sue attività quella di conduzione di campagne di marketing e web marketing, nonché la fornitura di servizi di gestione dei programmi di fidelizzazione e affiliazione commerciale - aveva presentato la stessa domanda in maniera sistematica, per più periodi, a diversi enti locali.

L'accoglimento della richiesta di accesso civico avrebbe tra l'altro potuto esporre al pericolo di duplicazione di banche dati di soggetti pubblici da parte di soggetti privati, in assenza del consenso dei soggetti interessati o degli altri presupposti di liceità del trattamento.

L'Autorità, ha così confermato, anche alla luce della normativa e delle stesse linee guida ANAC, la correttezza dell'operato del Comune, nel valutare l'esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati delle persone interessate - ad esempio i proprietari, gli usufruttuari e tecnici incaricati - e fornendo di conseguenza solo una sintesi delle pratiche richieste. Ha comunque rimarcato che tale decisione sull' "accesso civico generalizzato" non impedisce di accedere ai documenti amministrativi completi a chi dimostri di avere un interesse qualificato.

LINK:

[Per accedere al parere del Garante della Privacy clicca qui.](#)

## **17. MARCHI - Possibile il deposito online con la procedura rapida denominata "fast track"**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un comunicato stampa del 26 febbraio 2019, ha reso noto che dal 26 febbraio chi deposita una **domanda di marchio** tramite il **portale on line** <https://servizionline.uibm.gov.it> potrà optare per una **procedura rapida** denominata "**fast track**".

Il nuovo procedimento è opzionale ma rispetto alla modalità tradizionale ha essenzialmente **due vantaggi**:

- la pubblicazione della domanda in **tempi notevolmente ridotti**;
- la **riduzione della possibilità di errori** nelle domande, con conseguente accelerazione dei tempi.

In sintesi seguendo l'iter normale, tra deposito e pubblicazione della domanda di marchio intercorrono circa **180 giorni (sei mesi)** mentre con la procedura "fast track" **circa 120 giorni (4 mesi)**.

Per accedere alla procedura "fast track" il richiedente dovrà semplicemente selezionare i prodotti e i servizi inclusi nell'elenco della Classificazione Internazionale di Nizza e pagare contestualmente all'invio della domanda (PagoPa).

LINK:

[Per saperne di più e per accedere al portale on line clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi clicca qui.](#)

## **18. AL VIA IL PROGETTO "PIAZZA Wifi Italia"**

**Dal 26 febbraio 2019 è online la piattaforma per richiedere i punti Wifi gratuiti per tutti i Comuni d'Italia**

Al via il progetto "**Piazza Wifi Italia**" del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha come obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l'applicazione dedicata, a una rete Wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.

A decorrere **dal 26 febbraio 2019** i Comuni potranno fare richiesta di punti Wifi direttamente online, registrandosi sulla nuova piattaforma web accessibile dal sito [wifi.italia.it](http://wifi.italia.it).

Rispetto all'iniziale disponibilità di 8 milioni di Euro, il nuovo stanziamento di **45 milioni** permetterà di portare nuove aree Wifi gratuite in tutti i Comuni italiani, **con priorità per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti**.

I lavori di sviluppo della rete su tutto il territorio nazionale sono stati già affidati. Con la sottoscrizione del Decreto da parte del Ministro dello sviluppo economico, il 23 gennaio 2019, è stato dato l'incarico a Infratel Italia, società in-house dello stesso Ministero dello sviluppo economico.

I primi interventi stanno coinvolgendo, con un progetto dedicato, tutti i **138 Comuni colpiti dal sisma del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, nei quali sono state già avviate le attività di progettazione d'intesa con le amministrazioni locali.

Anche ANCI aderisce a "Piazza WiFi Italia", promuovendo tra i suoi associati il progetto e le modalità di partecipazione, che si inserisce nel solco delle azioni di sviluppo locale mirate ad invertire la tendenza allo spopolamento dei piccoli Comuni e costituisce un altro tassello per la riduzione del *digital divide* nei piccoli centri, a favore di cittadini, imprese e turisti.

Maggiori informazioni e ulteriori dettagli del progetto sono presenti anche sui siti dell'ANCI e Infratel Italia.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito wifi.Italia.it clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito wifi.infratelitalia.it clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'ANCI clicca qui.](#)

## **19. SOCIETA' "IN HOUSE" - La Cassazione ne conferma la fallibilità**

Anche le **società "in house"**, ovvero le **società di capitali con partecipazione pubblica**, possono **fallire**.

L'articolo 1 della Legge fallimentare, infatti, esclude dall'area della concorsualità gli enti pubblici, ma non le società pubbliche. A queste ultime, ossia, sono applicabili le norme del Codice civile nonché quelle sul **fallimento**, sul concordato preventivo e sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La Prima Sezione Civile della Cassazione con la **sentenza n. 5346 del 22 febbraio 2019**, è tornata a pronunciarsi sulla questione della **fallibilità delle società pubbliche**, riaffermando il principio per cui **"..la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici (comune, provincia e simili) ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale.."** (cfr. Cass. Sez. U n. 7799-05, Cass. Sez. U n. 4989-95).

La scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di **perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico**, in ogni caso comporta che **queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza "pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto e attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità"**

Per dette società, inoltre, la particolare relazione interorganica che lega l'ente societario all'amministrazione pubblica (cosiddetto "*controllo analogo*") serve solo a permettere all'azionista pubblico di svolgere un'influenza dominante sulla società, anche attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, ma **non incide sull'alterità soggettiva dell'ente societario** rispetto all'ente pubblico controllante: **l'ente societario resta, pur sempre, un centro di imputazione di rapporti e posizioni soggettive autonomo rispetto all'ente pubblico**.

Del resto, anche il **Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**, approvato con D.Lgs. 14/2019 (che entrerà pienamente in vigore dal 15 agosto 2020), dispone, all'articolo 1, comma 1, "*Il presente Codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici*".

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 5346/2019 clicca qui.](#)

## **20. SEMPLIFICAZIONE E CODIFICAZIONE - Il Consiglio dei Ministri approva dieci disegni di legge delega al Governo**

Il Consiglio dei Ministri n. 48 del 28 febbraio ha approvato **dieci disegni di legge di delega** al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore.

I testi approvati, alcuni dei quali sono collegati alla legge di bilancio per il 2019, fanno seguito e superano, ampliandone la portata, il disegno di legge in materia di semplificazione approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 dicembre.

Il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione prevede, inoltre, disposizioni:

a) per l'attuazione delle politiche di semplificazione, con l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di **una Commissione permanente** cui è attribuito il compito di assicurare in concreto l'attuazione delle misure di semplificazione, nonché il riordino dell'Unità per la semplificazione (art. 1);

b) volte a ridefinire, ferme le competenze del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, i compiti e le attività della "Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione", ridenominata "**Unità per la semplificazione**" (art. 2).

La **delega in materia di semplificazione e di codificazione** prevede che - al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese - il Governo adotti una serie di decreti legislativi di semplificazione e codificazione nei seguenti settori, con facoltà di intervenire anche limitatamente a specifiche attività o gruppi di attività intersettoriali:

- *attività economiche e sviluppo economico;*
- *energia e fonti rinnovabili;*
- *edilizia e governo del territorio;*
- *ambiente;*
- *acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;*
- *cittadinanza e innovazione digitale;*
- *servizio civile universale e soccorso alpino;*
- *prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione;*
- *giustizia tributaria e sistema tributario e contabile dello Stato;*
- *tutela della salute* (art. 3, comma 1).

Nell'esercizio delle deleghe, il Governo dovrà attenersi ai seguenti **principi e criteri direttivi**:

a) *individuare con precisione le attività soggette ad autorizzazione o comunicazione espressamente contemplate e regolate da norme di rango primario e, conseguentemente, affermare il libero svolgimento di tutte le altre*

b) *semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori;*

c) *estendere l'ambito delle attività liberamente esercitabili senza bisogno di alcun adempimento, ivi inclusi quelli di mera comunicazione, da parte dei privati;*

d) *prevedere per le Pubbliche Amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, **adottando moduli unificati e standardizzati**;*

e) *assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l'uniformità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura;*

f) *prevedere l'obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza.*

In **materia edilizia**, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) *razionalizzare e semplificare i titoli abilitativi edilizi, ampliando i casi di edilizia libera;*

b) *razionalizzare e semplificare i titoli abilitativi edilizi diversificando le procedure e i contributi in base alla natura dell'intervento e al carico urbanistico prodotto.*

Il disegno di legge ipotizza anche che si possano individuare interventi di trasformazione urbanistico-edilizia e di conservazione realizzabili senza autorizzazione.

È inoltre prevista la ricognizione delle funzioni amministrative e delle norme sul governo del territorio e gli ambiti territoriali interessati da condizioni di squilibrio economico e sociale.

Sarà aggiornata la disciplina che regola lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), le Agenzie per le imprese e lo sportello unico dell'edilizia prevedendo, presso ciascuno sportello, un **servizio di assistenza** per i procedimenti da concludersi mediante l'adozione di provvedimenti espressi, con il compito di supportare gli istanti dall'avvio alla conclusione dei procedimenti (art. 3, commi 2 e 3).

I tempi per la realizzazione della riforma si preannunciano piuttosto lunghi. Il disegno di legge prevede, infatti, prima l'istituzione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, di una commissione

permanente che si dovrà occupare di attuare le misure per la semplificazione. Solo in un secondo momento si agirà sulle norme.

Per il coordinamento delle attività di semplificazione e di codificazione sarà istituito un **Comitato interministeriale**, a cui parteciperanno i ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno delle singole riunioni, che si avvale di una Cabina di regia, che coordinerà le attività di relative alla predisposizione degli schemi dei decreti attuativi in raccordo con le commissioni ministeriali (art. 4).

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la bozza del disegno di legge delega clicca qui.](#)



## **21. INCENTIVI.GOV.IT - Nasce il nuovo portale per le imprese**

Oltre **20 miliardi di euro** complessivi messi a disposizione per **circa 70 incentivi** per le piccole e medie imprese in un portale ad hoc dedicato alle aziende italiane.

E' operativo dal 12 marzo 2019 il nuovo portale [incentivi.gov.it](http://incentivi.gov.it), che riunisce tutte le risorse finanziarie messe a disposizione, oltre che dal Ministero per lo sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da 12 soggetti, fra amministrazioni dello Stato ed enti: **Agenzia delle Entrate, INPS, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Invitalia, Sace, Unioncamere, Simest, Enea, Gestore dei servizi energetici (GSE), Finest e SofiCoop.**

Il portale fa parte di un'ampia **azione di semplificazione amministrativa** a servizio del mondo dell'impresa. Invece che consultare 14 siti web di diverse strutture, le aziende potranno consultare, in modo rapido, **un solo luogo virtuale dove avere tutte le informazioni sui bandi**, accelerando così sulla fase burocratica di raccolta delle informazioni.

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)



## **22. NoiPA - On line la prima app ufficiale pensata per i dipendenti pubblici**

Con un comunicato del 21 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto che è stata rilasciata la prima App ufficiale di **NoiPA**, per la gestione dei servizi di natura giuridico-economico della Pubblica Amministrazione erogati a oltre due milioni di dipendenti pubblici.

La nuova funzionalità, gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, consentirà di visualizzare in PDF e scaricare il **cedolino stipendiale** direttamente sul proprio smartphone.

La prima applicazione ufficiale di NoiPA nasce per semplificare e velocizzare la consultazione e l'uso di alcuni servizi digitali del sistema attraverso il proprio dispositivo mobile.

L'App "**NoiPA**", sviluppata dalla Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione (DSII) del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell'economia e delle finanze, è **disponibile gratuitamente** su Google Play e su App Store, nella categoria "**Finanza**".

E' possibile scaricare l'App per la consultazione e l'utilizzo dei servizi NoiPA direttamente sullo smartphone ed accedere **con le medesime credenziali di accesso con cui normalmente si accede al portale NoiPA.**

L'App dispone di **quattro funzioni principali**:

- **Cedolini:** per la consultazione e lo scarico delle buste paga;
- **Certificazioni Uniche:** per il prelievo della CU;
- Notizie del portale NoiPA;
- Assistenza per le funzioni disponibili.

L'App ufficiale "NoiPA" – si legge nel comunicato - a differenza di altre applicazioni non autorizzate, già disponibili in rete o distribuite presso *market online*, **garantisce la completa sicurezza delle informazioni trasmesse e la privacy di ogni utente.**

Nei prossimi mesi l'App sarà costantemente aggiornata con nuove funzionalità.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze clicca qui.](#)

### **23. SOCIETA' DI CAPITALI - Entro il 18 marzo va pagata la tassa forfettaria annuale per le scritture contabili**

Entro il prossimo **18 marzo 2019** (considerato che il giorno 16 cade di sabato) deve essere pagata la **tassa forfettaria annuale** per la numerazione di libri e registri tenuti dalle sole società di capitali (Spa, Sapa e Srl), società consortili a responsabilità limitata, sedi secondarie di società estere, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali (art. 23, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).

L'importo dovuto prescinde dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle relative pagine, e ammonta a **309,87 euro** se, alla data del 1° gennaio 2019, l'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non è superiore a 516.456,90 euro.

Tale importo è elevato a **516,46 euro** se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio 2019, l'importo di 516.456,90 euro.

Il versamento va effettuato utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità telematica, con indicazione, nella sezione "Erario", del **codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali**, dell'importo e dell'anno per il quale viene eseguito il pagamento (2018).

Per l'importo dovuto, è possibile far **ricorso alla compensazione** con eventuali crediti vantati di altre imposte e contributi.

L'**omesso versamento della tassa annuale** è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, **non inferiore a 103,00 euro.**

Si ricorda che per le **società di nuova costituzione** il pagamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (su cui vanno riportati gli estremi di versamento), mediante bollettino di **C/C Postale n. 6007**, intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

LINK:

[Per accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alla vidimazione dei registri contabili clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dei libri, registri, scritture e documenti contabili clicca qui.](#)

## **Altre notizie in breve**

**1)** E' stata pubblicata la II edizione della "**Guida pratica all'etichettatura degli oli d'oliva**", a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, aggiornata alle ultime novità contenute nei decreti legislativi n. 145/2017 (sede e stabilimento di confezionamento) e n. 231/2017 (art.17 - identificazione del lotto) e del Reg (UE) n. 2018/1096.

La Guida vuole fornire agli operatori del settore uno strumento per commercializzare l'olio di oliva in modo corretto e positivo per il consumatore e per il produttore, sia con riferimento alle indicazioni obbligatorie in etichetta che a quelle facoltative.

La Guida contiene anche utili strumenti operativi rappresentati da numerosi esempi di etichette.

LINK:

[Per scaricare il testo della GUIDA clicca qui.](#)

**2) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Decreto direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019, ha aggiornato l'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.**

Si tratta del **XXI elenco**, che va a sostituire integralmente il XX elenco, adottato con decreto direttoriale 23 novembre 2018, n. 89,

Con l'iscrizione nell'elenco, i soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono obbligati a:

- **riportare una copia dei verbali** delle verifiche effettuate, e dei dati al **punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 14 aprile 2011**, in un **apposito registro informatizzato** che viene trasmesso telematicamente ogni 3 mesi;
- **conservare tutti i documenti** relativi all'attività di verifica per almeno 10 anni;
- comunicare al Ministero del Lavoro **ogni variazione dello stato** di fatto o di diritto;
- comunicare al Ministero del Lavoro **tutte le variazioni riguardanti l'organigramma generale** di cui all'**Allegato I, punto 1, lett. d).**

Il Ministero del Lavoro, entro 5 anni dall'iscrizione nell'elenco, può procedere al **controllo della permanenza dei presupposti** di idoneità dei soggetti abilitati.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale n. 8/2019 clicca qui.](#)

**3) L'Ispezzione Nazionale del Lavoro (INL), con un comunicato del 22 febbraio 2019, ha reso noto che, come stabilito dal Regolamento per l'esercizio dei diritti degli interessati in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli art. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, è stato istituito il Registro per la raccolta delle istanze.**

Per esercitare i propri diritti, gli interessati potranno utilizzare **l'apposito modulo** (in allegato) oppure rivolgersi alla **sede territoriale competente**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del modulo per l'esercizio dei diritti degli Interessati clicca qui.](#)

**4) L'ENASARCO, con il comunicato stampa del 25 febbraio 2019, ha informato che il termine per il pagamento dei contributi per le imprese preponenti colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 è prorogato al 1° giugno 2019.**

I contributi potranno essere saldati **in unica soluzione** oppure **con rateizzazione fino a 120 rate mensili** di pari importo (non inferiore a 50 euro).

Nel caso di rateizzazione, è necessario preventivamente inviare domanda **entro il 30 aprile 2019** tramite PEC all'indirizzo [impresepreponenti.contribuzioni@pec.enasarco.it](mailto:impresepreponenti.contribuzioni@pec.enasarco.it), specificando nell'oggetto "*Sisma – richiesta rateizzazione contributi sospesi*" e compilando il modello 2157/2017.

Come previsto dalla legge, non vengono restituiti i contributi già versati.

La sospensione ha riguardato:

- i contributi previdenziali e assistenziali relativi al 3° e 4° trimestre 2016 e al 1° e 2° trimestre 2017 per le imprese dei comuni ex allegati 1 e 2, D.L. n. 189/2016;
- i contributi previdenziali e assistenziali relativi al 4° trimestre 2016 e al 1° e 2° trimestre 2017 per le imprese dei comuni ex allegato 2-bis, D.L. n. 189/2016.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa clicca qui.](#)

**5) Il Consiglio dei Ministri n. 48 del 28 febbraio 2019** ha approvato diversi disegni di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore.

I testi fanno seguito e superano, ampliandone la portata, il disegno di legge in materia di semplificazione approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 dicembre.

Tra i disegni di legge di delega al Governo, il Consiglio dei Ministri ha previsto:

- 1) la **revisione ed integrazione del codice civile** intervenendo, in particolare, in materia di contratti, di rapporti tra le parti, di successione, di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
- 2) il **riassetto delle norme in materia di lavoro**, si prevedono interventi in materia di apprendistato; servizi per l'impiego e politiche del lavoro con relativi sistemi informativi di supporto. Inoltre si razionalizzano e riorganizzano le agenzie, gli enti o gli organismi facenti capo all'amministrazione statale che svolgono compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche del lavoro, ivi compresi quelli preposti all'analisi delle politiche pubbliche, anche attraverso il loro accorpamento;
- 3) al fine di migliorare qualità ed efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e chiarezza del diritto, il Governo viene delegato ad adottare una serie di **decreti legislativi di semplificazione e codificazione in vari settori**, tra cui sviluppo economico, fonti energetiche rinnovabili, edilizia, cittadinanza e innovazione digitale, prevenzione della corruzione, giustizia tributaria, tutela della salute;
- 5) il riassetto della normativa relativa ai **contratti pubblici** rendendola più semplice e chiara. La delega promuove la responsabilità delle stazioni appaltanti e mira ad assicurare l'efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche;

6) nel settore della **disabilità** sono previsti interventi in più settori: definizione della condizione di disabilità, disciplina dei benefici, promozione della vita indipendente e contrasto dell'esclusione sociale, inserimento nel mondo del lavoro, accessibilità e diritto alla mobilità.

7) altre deleghe riguardano il turismo, l'agricoltura, l'istruzione, la formazione artistica e di

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

**6)** Bonificare in maniera corretta e in sicurezza le coperture e i materiali inquinati dall'amianto.

Questo lo scopo delle due mini-guide pubblicate dall'INAIL, dal titolo "**La bonifica delle coperture in cemento amianto**" e "**Bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice friabile**".

Le guide sono state redatte in maniera divulgativa dai ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) e offrono agli operatori del settore elementi operativi e indicazioni pratiche.

LINK:

[Per scaricare il testo della guida "La bonifica delle coperture in cemento amianto" clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della guida "Bonifica dei materiali concernenti amianto in matrice friabile" clicca qui.](#)

**7)** Il comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha dato il via libera alla bozza di decreto del Ministero dell'Interno per la **modifica del Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015)**.

Obiettivo del nuovo decreto è semplificare e razionalizzare la normativa con un approccio metodologico aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, ma soprattutto introdurre una maggiore **flessibilità**, lasciando più spazio alle competenze dei **professionisti**, che potranno compiere valutazioni caso per caso.

Dalle norme prescrittive si passerà alla **normativa prestazionale**, che consente maggiore libertà progettuale, ma allo stesso tempo richiede ai professionisti maggiori competenze.

La bozza approvata prevede che la normativa prestazionale diventi obbligatoria per tutte le attività elencate nell'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011 prive di una regola tecnica verticale, ossia per le attività definite "soggette e non normate. Si tratta di 42 attività sulle 80 totali.

(Fonte: Edilportale)

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**8) LA TERZA ETA': strumenti patrimoniali, opportunità e tutele.** E' questo il titolo di una della 15a Guida predisposta e divulgata dal **Consiglio nazionale del Notariato** in collaborazione con **14 Associazioni dei consumatori**.

La guida è dedicata alle persone della terza età e si prefigge lo scopo di aiutarle ad individuare soluzioni patrimoniali idonee alle loro esigenze con gli strumenti che la legge ha messo a loro disposizione.

Ricordiamo che la popolazione italiana over 65 rappresenta secondo i dati ISTAT del 2018 il 22,6% della popolazione totale.

Nella Guida vengono trattati i seguenti istituti giuridici: contratto di rendita vitalizia, contratto di mantenimento/vitalizio alimentare/vitalizio assistenziale, contratto di donazione con onere di assistenza, compravendita della nuda proprietà con riserva d'usufrutto, compravendita della proprietà con riserva del diritto di abitazione, e ancora, prestito vitalizio ipotecario, trust. Brevi cenni saranno riservati al testamento.

LINK:

[Per scaricare il testo della Guida clicca qui.](#)

**9)** A distanza di anni dall'entrata in vigore del **reato di caporalato** (art. 603-bis del c.p.) e dalla sua ultima modifica intervenuta nel 2016, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la **circolare n. 5 del 28 febbraio 2019**, ha fornito le **linee guida** che il personale ispettivo dovrà seguire nello svolgimento dell'attività di vigilanza finalizzata a acquisire gli elementi di prova per la configurazione dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento lavorativo.

Il documento di prassi, in particolare, si sofferma sugli elementi costitutivi della fattispecie di reato di cui all'art. 603-bis c.p. e sulle modalità di svolgimento dell'attività investigativa che garantisca una corretta acquisizione dei relativi elementi di prova.

Tra gli indici che caratterizzano lo **sfruttamento lavorativo** è possibile annoverare:

- la "reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie";

- la "sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro";

- e la "sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti".

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 5/2019 clicca qui.](#)

**10)** Con un **comunicato stampa del 1° marzo 2019**, Unioncamere analizza i risultati raggiunti con la rete degli 88 **"Punti impresa digitale"** (PID) realizzata dalle Camere di commercio per rendere le Pmi più consapevoli delle opportunità di crescita legate alla quarta rivoluzione industriale.

Sono soprattutto micro e piccole imprese del nord che operano in prevalenza nel settore dei servizi ad essersi rivolte al network camerale lanciato a fine giugno 2017.

Il risultato dell'autovalutazione mostra che **"tre imprese su cinque sono ancora in uno stadio iniziale di digitalizzazione"**.

Il 60% delle imprese si colloca nelle prime fasi del processo di digitalizzazione e di adozione delle tecnologie della **"new digital wave"**, mentre il 30% ha intrapreso il cammino verso la digitalizzazione e solo il 10% può essere realmente considerato consapevole delle opportunità offerte dalla quarta rivoluzione industriale.

A frenare la trasformazione digitale delle imprese è, infatti, soprattutto l'assenza di figure capaci di guidarle verso l'adozione delle tecnologie avanzate.

**Alcuni dati.** Oltre 20mila sono stati i partecipanti ai corsi e agli eventi (in)formativi tematici organizzati dai PID presenti in tutta Italia; quasi 8mila imprese hanno misurato online gratuitamente la propria maturità digitale con il test di autovalutazione SELF4.0 disponibile sul sito [www.puntoimpresadigitale.camcom.it](http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it); più di 500 imprenditori hanno richiesto un **assessment** approfondito condotto dai Digital Promoter all'interno del network; oltre 4mila aziende hanno avuto accesso ai 28,5 milioni di euro erogati attraverso voucher dai PID per acquistare servizi di consulenza e formazione 4.0.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato ai PID clicca qui.](#)

**11)** L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la **Circolare 28 febbraio 2019, n. 5** con la quale ha indicato le **linee guida per l'attività di vigilanza** nei casi di **intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro**.

Le due fattispecie incriminatrici sono previste dall'art. 603 bis c.p., riformulato dalla L. n. 199/2016 (recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"):

- **l'intermediazione illecita** persegue chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- **lo sfruttamento lavorativo** punisce penalmente chiunque utilizzi o impieghi manodopera, sottoponendola a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INL n. 5/2019 clicca qui.](#)

**12) Partono gli sconti fiscali per chi cambia il registratore di cassa.** L'Agenzia delle Entrate ha previsto un **contributo pari al 50%** (fino a un massimo di **250 euro**) per chi **acquista un nuovo apparecchio di ultima generazione**, necessario per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Con il **provvedimento del 28 febbraio 2019, n. 49842/2019** l'Agenzia delle Entrate detta le istruzioni per ottenere l'agevolazione, che viene concessa come credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite il modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il corrispettivo.

Il bonus spetta anche a chi "adatta" un vecchio registratore di cassa: in questo caso, però, l'incentivo si limita a **50 euro**.

Cambiare o adeguare le casse dei negozi è necessario perché **dal 1° gennaio 2020** chi effettua commercio al dettaglio dovrà memorizzare e trasmettere telematicamente alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Questa data è però anticipata al **1° luglio 2019** per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400 mila euro.

**Il bonus spetta solo a chi sostiene la spesa per l'acquisto o la modifica negli anni 2019 e 2020**, e il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento n. 49842/2019 clicca qui.](#)

**13)** Parte il servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate per l'invio, con modalità telematiche, dell'**istanza per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti**. A comunicarlo è la stessa Agenzia con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale il 6 marzo 2019.

Dopo l'approvazione del modello avvenuta con **provvedimento del 18 febbraio 2019**, la definizione agevolata delle controversie tributarie nelle quali è parte l'Agenzia delle Entrate ("chiusura liti pendenti"), introdotta dall'art. 6 del D.L.

n. 119/2018, si arricchisce di un nuovo e fondamentale elemento. E', infatti, finalmente disponibile il **servizio on line** dell'Agenzia delle Entrate per inviare l'istanza,

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa clicca qui.](#)

**14) Il 1° aprile 2019** scade il termine per presentare la domanda di **indennità di disoccupazione agricola** all'INPS.

Lo comunica lo stesso Istituto sul proprio sito istituzionale.

Per ottenere l'indennità, il lavoratore agricolo deve possedere i **requisiti di legge** e presentare la **domanda online entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello della prestazione.

Per il **2019** la scadenza è il 1° aprile, dato che il 31 marzo cade di domenica.

Le domande possono essere trasmesse all'INPS tramite:

- il **servizio online** accessibile direttamente dal lavoratore con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, PIN dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

- gli **enti di patronato**;

- il **Contact center** al numero 803 164 oppure 06 164 164 da rete mobile.

Le domande presentate successivamente al termine di scadenza non saranno ritenute valide.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa dell'INPS clicca qui.](#)

**15) Le sanzioni pecuniarie amministrative** previste per la **violazione di norme tributarie** presentano **carattere afflittivo** e sono commisurate alla gravità della violazione e alla personalità del trasgressore. A ciò consegue che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione **non si trasmette agli eredi**.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con **ordinanza n. 6500/19, depositata il 6 marzo 2019**, che ha accolto il ricorso presentato dagli eredi di un contribuente contro la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale si era pronunciata relativamente a due avvisi di accertamento ICI (ora IMU) originariamente notificati al loro *de cuius*.

Quest'ultimo aveva impugnato i detti avvisi davanti alle Commissioni tributarie ma non aveva ottenuto ragione in nessuno dei due gradi del giudizio. Nelle more della fase di appello, inoltre, il contribuente era deceduto.

Successivamente, i suoi eredi avevano adito la Corte di legittimità, avanzando, tra gli altri motivi, una censura riferita alle sanzioni applicate, dagli stessi ritenute non dovute.

Doglianza, questa, condivisa dalla Suprema corte, la quale, con ordinanza n. 6500 del 6 marzo 2019, ha ricordato quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni delle norme tributarie.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza clicca qui.](#)

## Lo sapevi che ...

### ... L'ITALIANO E' DIVENTATA LA QUARTA LINGUA PIU' STUDIATA AL MONDO ?

Stilare una classifica delle lingue più parlate al mondo non è facile intanto perché è praticamente impossibile conoscere il numero preciso delle persone che parlano una determinata lingua perché, prima di tutto, è difficile stabilire qual è la vera differenza tra lingua e dialetto. Poi bisogna tenere conto di quale istituzione rileva i dati e del momento storico in cui essi vengono raccolti, perché i numeri possono variare molto tra una rilevazione e un'altra.

Fatte queste precisazione vediamo quali solo i **risultati della classifica 2018 stilata da Ethnologue**, pubblicazione cartacea ed elettronica del SIL International, che prende in analisi migliaia di lingue nel mondo fornendo per ognuna di esse il numero dei parlanti, le regioni di diffusione, i dialetti, le affiliazioni linguistiche.

Anche perché questi dati ci riservano una bella sorpresa su scala mondiale, infatti, **dopo inglese, spagnolo e cinese, l'italiano è la quarta lingua più studiata**, prima del francese.

Una classifica ormai consolidata dal 2014-2015, quando lo studio dell'italiano ha registrato un boom, passando da 1,7 milioni di studenti (2013-2014) a più di 2 milioni il biennio dopo. L'italiano è sempre al

quarto posto per l'anno accademico 2016/17, con 2.145.093 studenti raggiunti in 115 paesi tramite gli Istituti Italiani di Cultura.

**Se invece si focalizza lo studio alla sola Unione europea vediamo che per il 97,3% degli alunni delle scuole secondarie l'inglese è parte integrante dei programmi scolastici.**

Sempre secondo il rapporto della Commissione Europea del 2017, il francese è al secondo posto come lingua straniera studiata dal 33,8% degli alunni, seguita dal tedesco, seconda lingua straniera scelta dal 23,1% degli studenti europei, poi lo spagnolo (13,6%), il russo (2,7%) e l'italiano (1,1%).

**Una classifica diversa se si concentra sulla sola Italia**, dove dietro l'inglese le lingue straniere più studiate risultano essere il francese (72,3%), lo spagnolo (18,8%) e il tedesco (8,7%).

Tuttavia questo trend è in rapida evoluzione e **in molte scuole italiane lo spagnolo sta diventando la seconda lingua straniera scelta dagli studenti, al posto del francese.**

In Italia, sia all'università che nel contesto di scuole private si registra anche un crescente interesse verso il cinese mandarino e un interesse nascente per l'arabo.

**Per quanto riguarda la lingua parlata al primo posto della classifica per numero di parlanti c'è l'inglese**, utilizzato da un miliardo 190 milioni di persone, il 17% della popolazione mondiale.

Al secondo il cinese mandarino parlato da un miliardo 107 milioni di individui, il 15,8% della popolazione del pianeta.

Al terzo posto arriva l'hindi-urdu, lingua parlata da 697,4 milioni di persone.

A seguire spagnolo (512,9 mln), arabo (422 mln), francese (284,9 mln), malese (281 mln), russo (264,3 mln), bengalese (261,8 mln) e portoghese (236,5 mln).

**L'italiano è invece al 21° posto della classifica, con oltre 67 milioni di parlanti e un interessante primato.** Per via della forte emigrazione di italiani all'estero, è quella che viene parlata come madrelingua in più paesi, 26 in tutto.

Quando si guarda invece al **numero di persone madrelingue**, la classifica cambia: il primo posto va al cinese mandarino con 908,7 mln, al secondo c'è lo spagnolo, madrelingua per 442,3 mln, seguito dall'inglese (378,2 mln), hindi-urdu (329,1 mln), bengalese (242,6), portoghese (222,7), russo (153,9), giapponese (128,2), giavanese (84,3) e cinese wu (80,7).

(Fonte: *Il Sole 24Ore* – 24 febbraio 2019)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

### REPUBBLICA ITALIANA

#### *I provvedimenti scelti per voi*

(DAL 23 FEBBRAIO AL 12 MARZO 2019)

**1) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 8 febbraio 2019:** Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Integrazione al decreto ministeriale 18 ottobre 2013. (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero per i beni e le attività culturali - Decreto 14 febbraio 2019:** Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina di assegnazione delle risorse per l'anno 2019. (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152:** Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 13 febbraio 2019:** Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali». (Delibera n. 114). (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**5) Decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15:** Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 3 marzo 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero dell'interno - Decreto 4 marzo 2019:** Riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo di 250 milioni di euro destinato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033. (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17:** Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Banca d'Italia - Provvedimento 30 novembre 2018:** Disposizioni relative a «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari». (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2019 – Supplemento Straordinario n. 1).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

**9) Banca d'Italia - Circolare 22 dicembre 2005, n. 262:** Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione - 6° Aggiornamento del 30 novembre 2018 - Ristampa integrale (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2019 – Supplemento Straordinario n. 1).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

**10) Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18:** Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214. (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

### UNIONE EUROPEA

#### *I provvedimenti scelti per voi*

(DAL 23 FEBBRAIO AL 12 MARZO 2019)

**1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione del 11 febbraio 2019**, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 56 del 25 febbraio 2019).

**N.B.** Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie al funzionamento dei sistemi di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni della rete.

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

**2) Regolamento (UE) 2019/318 della Commissione del 19 febbraio 2019**, che modifica il regolamento (UE) 2017/2400 e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 58 del 26 febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

**Una vera amicizia  
inizia con ciò che ci accomuna  
e prosegue  
con il rispetto di ciò che ci differenzia.**